

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del ventotto marzo duemilaventitré

CONVENZIONE SOPRAPPASSO ANAS -PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 16,30, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.5986 del 22.03.2023 e prot.n.6350 27.03.2023, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Adele Melagrano Vice Presidente del C.C.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
VOLPE Domenico - SINDACO	SI	CAPALDO Antonella	SI
SIANI Fabiana	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
PELLEGRINO Nicola	NO	D'ALESSIO Rolando	SI
FLORIO Cristina	SI	ESPOSITO Valter	SI
MELAGRANO Adele	SI	GAIOLA Ilaria	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	SI
GIELLO Marina	SI	BONAVITA Saviana	SI
FOGLIA Maurizio	SI		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 25, commi da 1-bis a 1-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito "codice della strada"), come integrato dall'art. 49, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, disciplina la titolarità delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi;
- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota 20 aprile 2021, n. 11003, ha trasmesso ad Anas le "Linee guida per l'applicazione dell'art. 25, commi 1bis - 1 quinquies, del Nuovo Codice della Strada, alle barriere di sicurezza", finalizzate, tra l'altro, ad armonizzare il contenuto della riforma con il quadro normativo preesistente e tuttora vigente, procedendo ad individuare un percorso interpretativo univoco per tutti gli operatori del settore coinvolti;
- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 25 gennaio 2022, ha emanato le "Integrazioni delle Linee guida per l'applicazione dell'art. 25 commi 1 bis - 1 quinquies, del Nuovo Codice della Strada, alle barriere di sicurezza ed alle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi", con le quali si esplicitano le ripartizioni delle competenze in ordine alle modalità di gestione delle barriere di protezione, alle modalità di gestione, sorveglianza e manutenzione delle opere d'arte e alla gestione di interferenze multiple;
- ANAS esercita i compiti attribuitigli in concessione sulla rete viaria individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle ulteriori strade statali e autostrade d'interesse nazionale realizzate in esecuzione alla Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e ANAS del 19 dicembre 2002, ai sensi del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;
- il tratto di A2 Autostrada del Mediterraneo, dal km 26+337 al km 27+562 della carreggiata Sud e dal km 26+552 al km 27+775 della carreggiata Nord, ricade nel territorio del Comune di Bellizzi;

CONSIDERATO il menzionato tronco autostradale è attraversato dal sovrappasso della strada comunale denominata via Napoli;

VISTO lo schema di convenzione per regolare i rapporti connessi alla titolarità delle opere d'arte connesse al sovrappasso n.36 dell'Autostrada A2 interferente con la via Napoli del comune di Bellizzi, ai sensi dell'articolo 25, commi da 1bis a 1 quinquies, del Codice della Strada, proposto da Anas Spa e trasmesso con nota al protocollo 1252 del 19.1.2023;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di tale schema di convenzione per dare attuazione all'articolo 25, commi da 1bis a 1 quinquies, del Codice della Strada;

ATTESA la propria competenza a provvedere sull'oggetto ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- gli atti richiamati in premessa;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

UDITI gli interventi del consigliere Maddalo e del Sindaco che si riportano nel resoconto integrale della preente delibera;

CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE reso nei modi e forme di legge: Favorevoli n. 11 consiglieri - Contrari n.0 consiglieri Astenuti N.4 consiglieri (D'Alessio, Maddalo, Esposito e Bonavita)

DELIBERA

1. DI ASSUMERE le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento

2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per regolare i rapporti connessi alla titolarità delle opere d'arte relative al sovrappasso n.36 dell'Autostrada A2 interferente con la via Napoli del comune di Bellizzi, ai sensi dell'articolo 25, commi da 1bis a 1 quinquies, del Codice della Strada, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della menzionata convenzione;
4. **DI DEMANDARE** ai Responsabili delle Aree le valutazioni di competenza e tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con il seguente esito di votazione reso nei modi e forme di legge: Favorevoli n. 11 consiglieri - Contrari n.0 consiglieri Astenuti N.4 consiglieri (D'Alessio, Maddalo, Esposito e Bonavita)

In allegato ("A") il verbale contenente il resoconto integrale della presente delibera, trascritto da ditta incaricata dall' Ente.

Allegato "A"

PUNTO N. 8

Convenzione soprassasso ANAS- Provvedimenti

Vice Presidente: Vi sono interventi? Prego Consigliere Maddalo.

Consigliere Maddalo: Solo una domanda, si legge convenzione, va bene, volevo giusto capire: laddove sta scritto "dichiarazione comma 2 della convenzione" dove dice "il Comune dichiara che in relazione alle opere oggetto della presente convenzione oggi, per il rispettivo stato d'uso non può allegare alcuna documentazione idonea di sviluppo atta alla ricostruzione tecnico - amministrativo dell'opera in quanto non reperibile agli atti del Comune di Bellizzi.."

Sindaco: Te lo spiego, dopo il disastro della caduta del ponte di Genova in tutta Italia c'è l'obbligo di verifica di responsabilità dei ponti realizzati dall'ANAS o da altri. Questo in particolare. Ora noi ci prendiamo una responsabilità, in convenzione, che ci propone l'ANAS, di una parte di controllo del ponte mentre l'altra è di competenza sempre dell'ANAS. Non abbiamo fatto questa operazione perché non sappiamo, ai tempi che è stato fatto questo ponte, della verifica di staticità, che tipo di progetto, che tipo di carico etc.

Consigliere Maddalo: Quindi abbiamo preferito dire che non ci sta.

Sindaco: No, non ce l'abbiamo. Perché domani mattina cade il ponte e io non ho controllato?

Consigliere Maddalo: Ecco.

Vice Presidente: Apriamo la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata esecutività, favorevoli? Astenuti? Contrari? La delibera è approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

CONVENZIONE

TRA

ANAS S.p.A. – società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 – con sede legale in Roma, via Monzambano n. 1, codice fiscale 80208450587, partita IVA n. 02133681003, per la quale interviene nel presente atto Ing. Caporaso Francesco, nella qualità di Responsabile della Struttura Territoriale Calabria, giusta Procura Speciale n° 84724/24063 del 11.09.2020 (di seguito denominata ANAS)

E

Comune di Bellizzi (SA), con sede legale in Via Manin, 23 partita IVA n. 02615970650, per il quale interviene nel presente atto _____, nella qualità di Sindaco, giusta procura _____ (di seguito denominato "Gestore Subordinato")

PER

regolare i rapporti connessi alla titolarità delle strutture delle opere d'arte:

CODICE OPERA	NOME OPERA	COD_STRA	PROG_INI	PROG_FIN	DENOM_STRUTTURA_INTERFERENTE
21003000200	Sovrappasso n° 36	A2	26+857	26+867	Via Napoli

PREMESSO

CHE l'art. 25, commi da 1-bis a 1-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito "codice della strada"), come integrato dall'art. 49, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, disciplina la titolarità delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e, in particolare:

-comma 1-bis, che "In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente";

E

COMUNE DI BELLIZZI

Protocollo N.0001252/2023 del 19/01/2023

-comma 1-ter specifica che "Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione";

-comma 1-quater prevede che, "Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato";

-comma 1-quinquies stabilisce che "In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione

alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengono titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater”.

CHE il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota 20 aprile 2021, n. 11003, ha trasmesso ad Anas le “Linee guida per l’applicazione dell’art. 25, commi 1bis – 1 quinquies, del Nuovo Codice della Strada, alle barriere di sicurezza”, finalizzate, tra l’altro, ad armonizzare il contenuto della riforma con il quadro normativo preesistente e tuttora vigente, procedendo ad individuare un percorso interpretativo univoco per tutti gli operatori del settore coinvolti.

CHE il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 25 gennaio 2022, ha emanato le “Integrazioni delle Linee guida per l’applicazione dell’art. 25 commi 1 bis – 1 quinquies, del Nuovo Codice della Strada, alle barriere di sicurezza ed alle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi”, con le quali si esplicitano le ripartizioni delle competenze in ordine:

- alle modalità di gestione delle barriere di protezione;
- alle modalità di gestione, sorveglianza e manutenzione delle opere d’arte;
- alla gestione di interferenze multiple.

CHE ANAS esercita i compiti attribuitigli in concessione sulla rete viaria individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle ulteriori strade statali e autostrade d’interesse nazionale realizzate in esecuzione alla Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e ANAS del 19 dicembre 2002, ai sensi del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

CHE il tratto di A2 Autostrada del Mediterraneo, dal km 26+337 al km 27+562, carr. Sud e dal km 26+552 al km 27+775 carr. Nord, ricade nel territorio del Comune di Bellizzi;

CHE il Comune, è gestore della viabilità denominata Via Napoli insistente sul predetto tronco autostradale :

CODICE OPERA	NOME OPERA	COD_STRA	PROG_INI	PROG_FIN	DENOM_STRUTTURA_INTERFERENTE
21003000200	Sovrappasso n° 36	A2	26+857	26+867	Via Napoli

CHE occorre dare applicazione a quanto previsto dai sopra richiamati commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 25 del codice della strada;

CHE con delibera _____ n. _____, del _____*, è stata approvata lo schema di convenzione proposto da ANAS;

CHE con il presente atto le parti intendono regolare i reciproci rapporti derivanti dalla titolarità delle strutture delle opere d'arte di seguito elencate:

CODICE OPERA	NOME OPERA	COD_STRA	PROG_INI	PROG_FIN	DENOM_STRUTTURA_INTERFERENTE
21003000200	Sovrappasso n° 36	A2	26+857	26+867	Via Napoli

comprese le barriere di sicurezza prevedendo le modalità e gli oneri di gestione a carico dell'ente titolare della strada interferente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La convenzione regola i rapporti tra l'ANAS ed il Comune per l'attuazione dell'art. 25, commi da 1-bis a 1-quinquies, del Codice della Strada citato in premessa.

1. Le parti definiscono le reciproche competenze per la gestione e la manutenzione delle opere e della viabilità relativamente alle opere di seguito descritte:

CODICE OPERA	NOME OPERA	COD_STRA	PROG_INI	PROG_FIN	DENOM_STRUTTURA_INTERFERENTE
21003000200	Sovrappasso n° 36	A2	26+857	26+867	Via Napoli

di cui all'Allegato 1 - Ubicazione opere su ortofoto da Catasto Strade (Soawe).

3. Relativamente ai sovrappassi, l'estensione del tratto di barriera da prendere in considerazione nella definizione dei reciproci rapporti risulta corrispondente alla lunghezza della proiezione verticale della struttura sovrappassante (nel caso più in generale da spalla a spalla), eventualmente integrata dalla lunghezza degli approcci sui quattro lati ove realizzati per garantire il collegamento funzionale con le barriere di protezione contigue su sedime naturale ma di altra tipologia.

* da compilare a cura del Gestore della viabilità secondaria

Art. 3 – Competenze gestione e manutenzione

1. Il Comune di Bellizzi, gestore della strada denominata Via Napoli, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, provvede a propria cura, spese e responsabilità alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della piattaforma stradale nella sua interezza, inclusi la segnaletica orizzontale e verticale, l'idraulica superficiale, le scarpate e i giunti, le rampe di accesso alle opere di scavalco e loro pertinenze e tutti gli elementi non espressamente indicati come di specifica competenza ANAS ai successivi commi 2 e 3, lett. a), nonché a tutte le altre attività tecnico-amministrative connesse alla gestione delle medesime parti d'opera.
2. ANAS provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, delle strutture interferenti che costituiscono l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso (soletta, cordoli, travi, pile e spalle) escluso l'eventuale miglioramento delle caratteristiche strutturali finalizzate ad un aumento della capacità portante della struttura e quanto indicato di competenza del Gestore Subordinato. Inoltre, è posta a carico di ANAS l'analisi dei rischi e l'attribuzione della classe di attenzione conseguente alle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti". Rimane a carico del Gestore Subordinato di la gestione del traffico conseguente alle necessità di interventi di manutenzione rappresentati da ANAS.
3. Ferma restando la titolarità delle opere di scavalco e delle relative barriere di sicurezza per come definito dall'art 25 del Codice della Strada:
 - a. ANAS provvede alla manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come riqualifica per obsolescenza, sopravvenuta modifica normativa di riferimento o mutati flussi di traffico sulla viabilità interferente, alla manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come ripristino di danni causati da incidente con alterazione della piena funzionalità della barriera stessa e come eventuali altre attività la cui necessità sia evidenziata a seguito dei controlli e della sorveglianza posta a carico del Gestore Subordinato;
 - b. Il Gestore Subordinato provvede alla sorveglianza continuativa, alla vigilanza ed al controllo dell'efficienza delle barriere di sicurezza ivi installate, in continuità

con i tratti di viabilità precedenti e successivi alle opere stesse, di cui lo stesso è titolare. In particolare, per le barriere installate in vigore del Decreto Ministeriale 28 giugno 2011, i predetti controlli di efficienza devono essere svolti in coerenza con quanto previsto nei manuali di uso e manutenzione. Lo stesso Ente dovrà fornire tempestiva e precisa comunicazione ad ANAS di ogni anomalia rilevata, che comprometta la funzionalità dei dispositivi di sicurezza, ponendo in essere ogni azione volta alla mitigazione/eliminazione del rischio, a propria cura e spese, nonché con proprio atto dispositivo volto alla regolamentazione del traffico (ordinanza) e ciò fino alla risoluzione delle cause. Qualora si renda necessario l'intervento di manutenzione ordinaria sulle barriere, il Gestore Subordinato provvederà ad emettere specifica ordinanza che consenta tale intervento sulla propria viabilità, curando altresì la relativa cantierizzazione. Il Gestore Subordinato dovrà altresì garantire la pronta attivazione di misure compensative immediate e successivo ripristino delle condizioni di sicurezza sulla propria viabilità in caso di inefficienze rinvenute sulle barriere per incidenti, atti vandalici o fenomeni di altra natura. Dovrà, altresì, assicurare l'immediata segnalazione di tali eventi all'ANAS in modo che quest'ultima adotti sulla propria infrastruttura ulteriori azioni per la mitigazione del rischio conseguente ad essi.

4. In caso di esecuzione di interventi manutentivi sull'A2 Autostrada del Mediterraneo, o sui manufatti oggetto del presente atto, il Gestore Subordinato resta obbligato ad esercitare ogni potestà volta a consentire i lavori, compresa l'interdizione della propria viabilità e la predisposizione di eventuali vie alternative, secondo specifiche procedure da concordare e ciò tempestivamente sulla scorta di diretta richiesta ANAS.

5. Il Gestore Subordinato, a seguito di eventuali lavori da compiersi sulle opere in argomento, solo in casi di comprovata necessità e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori interferenti, potrà chiedere ad ANAS la chiusura temporanea al traffico della A2 Autostrada del Mediterraneo per ragioni di sicurezza, fornendo in ogni caso ampia motivazione e dimostrando che non esista nessun'altra alternativa praticabile per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, concordando le procedure organizzative con ANAS e fornendo ogni supporto nella gestione di eventuali percorsi alternativi o presidi. In tali occasioni ANAS provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale, e con ogni rigorosa osservanza di limiti, vincoli o prescrizioni.

6. Il Gestore Subordinato, autorizza fin d'ora e per il futuro l'accesso alla strada di Via Napoli di competenza interessata dal sovrappasso, di personale e mezzi di ANAS, ovvero

di Ditta o persona dalla stessa incaricata, per consentire le operazioni di sorveglianza o di manutenzione ovvero, per consentire rilievi, accertamenti, indagini volte alla definizione del set di dati prodromici alla progettazione/esecuzione degli interventi.

7. Il Gestore Subordinato non potrà rilasciare alcuna autorizzazione al transito di trasporti eccezionali in difetto di parere positivo ANAS; in vero, è tenuto a richiedere ad ANAS il rilascio del nulla osta tecnico preventivo al transito di trasporti eccezionali sull'opera di attraversamento sia per massa che per sagoma, prescrivendo al trasportatore il preavviso di transito, con anticipo di almeno 72 ore, alla SOC ANAS, e ciò a pena di validità della stessa autorizzazione.

8. Il Gestore Subordinato è tenuto ad assumere il nulla osta di ANAS su eventuali concessioni o licenze, pubblicità, a soggetti terzi per la realizzazione di sottoservizi, cavidotti etc., riconoscendo la quota di oneri relativi all'attraversamento. In difetto ogni relativa concessione sarà da ritenersi illegittima ed il Gestore Subordinato sarà onerato del ripristino dei luoghi ed il risarcimento di ogni danno eventualmente causato all'opera o a terzi.

Art. 4 – Modifiche strutturali e viarie

1. Il Gestore Subordinato, nello svolgere i lavori di riparazione e manutenzione di propria competenza sulle opere specificate all'art. 2, si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche geometriche e strutturali dell'opera. Resta inteso che, nel caso in cui il Gestore Subordinato dovesse modificare la sovrastruttura stradale in corrispondenza dell'opera d'arte, detti interventi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati da ANAS e realizzati a completa cura, spesa e responsabilità dell'ente richiedente comprese cantierizzazione ed eventuali opere di protezione della sottostante sede stradale.

Art. 5 – Manleva

1. Il Gestore Subordinato, solleva ANAS da qualunque responsabilità cagionata dal danno alla proprietà stradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo e azione che potesse essere promossa dai terzi in dipendenza dello svolgimento delle attività di competenza del Gestore Subordinato ai sensi del presente atto, nonché della gestione della viabilità di Via Napoli in parola e si obbliga altresì a rimborsare tutte le spese che ANAS dovesse sopportare per la riparazione di danni derivanti alla proprietà stradale ed alle sue pertinenze in dipendenza della presente autorizzazione.

2. ANAS risponde soltanto per i danni connessi alla corretta esecuzione dei lavori dalla stessa eseguiti ma non per i danni che il Gestore Subordinato potrebbe avere dall'utilizzo dell'opera e la medesima Amministrazione del Gestore Subordinato dichiara espressamente di rinunciare a qualunque reclamo di indennizzo a tale riguardo.

3. Resta espressamente inteso che il Gestore Subordinato terrà ANAS sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e penale per fatti ed avvenimenti che si fossero verificati antecedentemente la stipula della presente convenzione.

Art. 6 – Documentazione

1. Per quanto concerne eventuali opere in corso di realizzazione o comunque già appaltate dal Comune di Baronissi, e in particolare sui:

CODICE OPERA	NOME OPERA	COD_STRA	PROG_INI	PROG_FIN	DENOM_STRUTTURA_INTERFERENTE
21003000200	Sovrappasso n° 36	A2	26+857	26+867	Via Napoli

in argomento, il presente atto avrà efficacia a far data dall'acquisizione da parte di ANAS del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori o fine lavori e conformità.

2. Per quanto concerne le opere esistenti, al fine di consentire la ricostruzione della storia tecnico/amministrativa dell'opera d'arte e, in particolare, valutare lo stato dell'opera, il Comune di Bellizzi consegna ad ANAS la seguente documentazione che costituisce parte integrante del presente atto:

(inserire elenco con relativi estremi della documentazione acquisita)

(in assenza di documentazione inserire la seguente clausola)

3. Per quanto concerne le opere esistenti, il Comune di Baronissi rilascia la dichiarazione che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato 2) di non disporre della documentazione idonea a consentire la ricostruzione della storia tecnico/amministrativa dell'opera d'arte e, in particolare, valutare lo stato dell'opera.

Art. 7 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione della presente convenzione rimane stabilita la competenza del Foro di Salerno.

Fatto, letto e sottoscritto in n. 3 originali.

_____ (luogo e data)

per ANAS S.p.A. – GRUPPO FS ITALIANE

per il Comune di Bellizzi

Ubicazione opere su ortofoto da Catasto Strade (Soawe)

Sovrappasso n° 36



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DELLA CONVENZIONE

Il Comune dichiara che:

- a) in relazione alle opere oggetto della presente convenzione, oggi in effettivo stato d'uso e senza limitazione alcuna, non può allegare alcuna documentazione idonea di supporto alla ricostruzione della storia tecnico/amministrativa dell'opera (in quanto non reperibile agli atti del Comune di Bellizzi). Il medesimo Comune si impegna a trasmettere tempestivamente ad Anas, eventuali documenti inerenti lo stato delle opere in oggetto che dovessero essere, successivamente, rinvenuti.
- b) gli interventi di cui all'articolo 3 comma 3 lettera a) della Convenzione, che si rendessero necessari, da realizzarsi a cura di ANAS, andranno preventivamente sottoposti allo scrivente Comune di Bellizzi, per le osservazioni tecniche di rito.

Fatto, letto e sottoscritto in n. 3 originali.

_____ (luogo e data)

per il Comune di Bellizzi



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 20/03/2023

OGGETTO: CONVENZIONE SOPRAPPASSO ANAS - PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

22/03/2023

Il Responsabile dell'Area
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 20/03/2023

OGGETTO: CONVENZIONE SOPRAPPASSO ANAS - PROVVEDIMENTI


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

20/03/2023

Il Responsabile
FRANCESCA CIANCIMINO / ArubaPEC
S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 8 del ventotto marzo duemilaventitré

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.

Adele MELAGRANO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 3 APR 2023

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18 APR 2023

Dalla Residenza Municipale, addì 3 APR 2023



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 28/03/2023 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li 3 APR 2023



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI